



Consolato Generale d'Italia Sydney

DETERMINA A CONTRARRE

IL CONSOLE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero";

Considerata l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;

Considerato che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede, è necessario procedere all'acquisto del servizio di assicurazione dell'automobile di servizio;

Considerata la scadenza della polizza assicurativa annuale; e che questo ufficio amministrativo ha svolto una ricerca di mercato e raccolto sette preventivi dai seguenti fornitori: ALLIANZ, NRMA, YOUI, BUDGET DIRECT, PROGRESSIVE, AAMI, QBE;

Considerato che soltanto tre dei fornitori sopra citati possono fornire il servizio richiesto, mentre gli altri non sono in condizione di offrirlo per il caso in cui la vettura sia parcheggiata presso un indirizzo diverso rispetto alla residenza dell'autista;

Considerato che dei tre fornitori idonei, il fornitore 1 (ALLIANZ INSURANCE) e il fornitore 2 (YOUI INSURANCE) richiedono il pagamento di un costo fisso di base (franchigia) in caso di incidenti mentre il fornitore 3 (NRMA INSURANCE) non prevede tale onere;

Considerato che il fornitore 3 (NRMA INSURANCE) riconosce uno sconto fedeltà del 20% determinando così un prezzo vantaggioso ed il miglior rapporto qualità prezzo;

Considerato che in base alle condizioni prevalenti nel mercato di riferimento in loco quali emergono dal complesso degli elementi qui comunque disponibili, il valore del servizio e' stato stimato in 1231,91 AUD (dollari australiani) incluse le imposte indirette, e che il prezzo e' congruo sul mercato locale;

Considerato che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alla data odierna, il suddetto importo è inferiore ad euro 40.000;

Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;

Considerato che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie appositamente corrisposte dal M.A.E.C.I. e all'uopo allocate nel bilancio della sede;

DETERMINA

1. di procedere al pagamento di 1231,91 AUD per il servizio di assicurazione per la vettura di servizio al fornitore NRMA per i motivi di cui in premessa; CIG ZF22554E80
2. che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al titolo I.13.01 del bilancio di sede;
3. di nominare quale responsabile unico del procedimento il Commissario Amministrativo Dott. Simone Baraglia.

Sydney, 16.10.2018



Arturo Arcano
Console Generale